



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 10 agosto 2026 n.25

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 4 agosto 2026;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI

Art. 1

(Descrizione del servizio)

1. Il servizio di illuminazione votiva, fornito mediante impianto ad alimentazione da rete elettrica, garantisce, agli utenti che ne facciano richiesta, l'illuminazione votiva dei loculi e degli ossari in tutti i cimiteri presenti sul territorio.
2. L'illuminazione votiva è fornita per tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro.
3. Il servizio di illuminazione votiva ha una durata corrispondente a quella della concessione relativa al loculo o all'ossario per i quali è richiesto il servizio.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per effettuare:
 - a) le domande di attivazione del servizio di illuminazione votiva;
 - b) il pagamento del corrispettivo;
 - c) le segnalazioni di guasti.

Art. 3

(Attivazione del servizio e corrispettivo)

1. L'attivazione del servizio di illuminazione votiva avviene a seguito di apposita richiesta da presentarsi, anche ai fini del relativo pagamento, presso l'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.
2. Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri viene attivato previo pagamento, in un'unica soluzione, del relativo corrispettivo e ha una durata corrispondente a quella della relativa concessione cimiteriale.
3. Il pagamento del corrispettivo di cui al comma 2 comprende ogni spesa di allacciamento all'impianto di illuminazione votiva.
4. Il pagamento dell'intero corrispettivo è altresì dovuto in caso di rinnovo della concessione riferita alla medesima salma, alla stipula di nuova concessione a seguito di esumazione o

estumulazione, alla stipula di nuova concessione relativa a un loculo ancora occupato da una salma deceduta da meno di quarant'anni.

5. Le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono stabilite con delibera del Congresso di Stato.

6. Il corrispettivo è dovuto per intero quando la durata residua della concessione, calcolata dal momento della richiesta, sia pari o superiore a quarant'anni; negli altri casi, il corrispettivo è determinato in proporzione agli anni di durata residua della concessione, calcolati dal momento della richiesta, arrotondando per difetto all'anno solare compiuto.

7. In nessun caso si dà luogo al rimborso, anche parziale, del corrispettivo già versato, indipendentemente dalle cause che abbiano determinato la cessazione anticipata del servizio o della concessione.

Art. 4

(Verifiche periodiche di funzionamento e segnalazione guasti)

1. L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici attende alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione votiva nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti.

2. In caso di riscontro di anomalie o guasti nel funzionamento, l'intestatario dell'utenza può segnalarli al personale addetto alla custodia del cimitero.

Art. 5

(Norme penali)

1. Le condotte di manomissione, alterazione o danneggiamento degli impianti destinati all'illuminazione votiva, ivi compresi gli allacci abusivi, sono punite ai sensi del Codice Penale, con particolare riferimento ai reati di danneggiamento di cui all'articolo 203 del Codice Penale e di furto di energia di cui all'articolo 194 del Codice Penale, fatte salve le ulteriori responsabilità di legge.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Le illuminazioni votive già attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono confermate e garantite fino alla naturale scadenza della relativa concessione cimiteriale, senza necessità di adempimenti o versamenti integrativi a carico degli utenti.

2. L'efficacia delle disposizioni del presente regolamento decorre dal 1° settembre 2026.

Art. 7

(Abrogazione)

1. È abrogato il Regolamento 14 marzo 2024 n.7.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 agosto 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi